



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 7 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA **servizio 7 - polizia locale e viabilita**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1953 del 11/10/2017

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto: affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali e contestuale approvazione del Capitolato di gara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

PREMESSO che i Comuni, in ossequio a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 – “Codice della Strada” – e, specificamente, dall’art.14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario delle infrastrutture stradali, devono provvedere:

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze assicurando, in particolare, il ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza dell’area interessata da incidenti stradali, ponendo in essere tutti gli interventi di bonifica atti a garantire la fluidità del traffico, la salvaguardia ambientale e, in generale, la tutela della salute e dell’incolumità pubblica;

CONSIDERATO, peraltro, quanto disposto dall’art.1 del D.Lgs. n.285/1992 citato, che recita testualmente: “*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*”, finalità cui necessariamente concorrono anche i Comuni ;

RITENUTO che l’attività di ripristino della sede viaria a seguito di incidente deve essere eseguita, altresì, nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n.152 del 03 aprile 2006 – “Codice dell’Ambiente”, fra le quali pare opportuno ricordare:

- l’art.192 che sancisce che l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati;
- l’art.256 che vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione;
- l’art.239 che, in applicazione al principio ‘chi inquina paga’ e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;

CONSIDERATO, inoltre, che il D.Lgs. n. 285/1992 all'art.15 lettera f) pone il divieto di “gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze” ; all'art.161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscide e/o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma 2), provvedendo altresì a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma 3), al fine di garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada ;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione, per assicurare gli adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 211 D.Lgs. n.285/1992, di affidare il servizio di “*Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali*”, nell'ambito del territorio comunale di Civitavecchia, ad apposita Ditta/Società che esegua l'attività di ripristino post-incidente mediante “*pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze*” interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, efficienza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino;

ATTESO quanto evidenziato nella materia de qua dall'AVCP – Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e cioè: “*L'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 stabilisce che la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso. L'essenza dell'istituto e, al tempo stesso, l'elemento discrezionale rispetto all'appalto di servizi è dato proprio dalla mancanza del corrispettivo, in quanto il concessionario ritrae il suo utile dallo sfruttamento economico e dalla gestione del servizio. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione. Come assume la giurisprudenza, le concessioni, nel quadro del diritto comunitario, si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale dell'attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell'appalto, ma per la traslazione dell'alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato*” (Parere AVCP n.25/2012 del 20 dicembre 2012). Continua l'AVCP nel parere medesimo : “*Le attività dirette a ripristinare la viabilità e la sicurezza delle strade interessate da incidenti stradali (cd. servizio di ripristino post incidente) ... sono riconducibili alla manutenzione delle strade, che in base all'art. 14, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992, recante il Codice della Strada, è affidata agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione*”. Con l'affidamento a Società esterna “*... l'amministrazione non sostiene i costi delle attività che si sono rese necessarie per il ripristino della viabilità stradale post incidente, in quanto tali interventi sono posti a carico della compagnia di assicurazione che assicura il soggetto civilisticamente responsabile dell'incidente stradale. L'affidatario del servizio, quindi, non percepisce alcun corrispettivo dall'amministrazione, ma ottiene la sua remunerazione unicamente attraverso lo sfruttamento economico del servizio stesso. La struttura del rapporto negoziale descritta dall'Istante, riproduce, sebbene con qualche adattamento, quello della concessione di servizi. L'oggetto del contratto, infatti, è un servizio pubblico, affidato “ex lege” all'ente proprietario della strada che, a sua volta, lo ha affidato in concessione a un operatore economico, il quale non percepisce corrispettivi dalla P.A., né dagli utenti della strada, i quali tuttavia sono indubbiamente i beneficiari ultimi dell'attività di ripristino. I costi sostenuti dall'Istante per ripulire le strade e riportare il sedime stradale nello stato che lo caratterizzava prima dell'incidente, sono posti a carico dell'assicurazione del soggetto che ha provocato il danno, sul quale dunque il concessionario del servizio si rivale*”;

RILEVATO che il servizio oggetto della presente gara comporterà per l'Amministrazione comunale un abbattimento dei costi discendenti dalla necessità di bonificare/pulire i siti interessati

da sinistri stradali sia per non dovere impiegare personale dipendente che per il risparmio nell'uso di mezzi e materiali propri;

CONSIDERATO che tale indirizzo - anche in relazione ai benefici economici derivanti dall'affidamento all'azienda delle attività di cui sopra - risponde ai principi di efficienza, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza del Comune;

ATTESO che, inoltre, le tipologie di intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post-incidente stradale, consistono nella bonifica e nella pulitura della piattaforma stradale con: a) aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sul manto stradale ; b) recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale ; c) ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale ;

RITENUTO, altresì, che le tipologie d'intervento di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono essere assicurate anche nel caso di incidenti relativamente ai quali non è possibile pervenire all'individuazione del responsabile dell'evento con la conseguenza che, in tale eventualità, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo del Concessionario del servizio che non potrà recuperare i costi dalla compagnia assicurativa del veicolo coinvolto;

ATTESA, altresì, la necessità che il Concessionario si impegni a svolgere il servizio oggetto della presente determinazione anche su strade non di proprietà comunale, ma sulle quali sia chiamato ad intervenire da personale dipendente del Corpo di Polizia municipale di Civitavecchia o delle altre Forze di Polizia che operano in città;

RIBADITA, pertanto, l'opportunità di procedere all'affidamento, in assenza di mezzi e professionalità interne, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali, con la formula della concessione di servizi, che, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016 non comporta nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dello stesso articolo, infatti il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo. Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto sostenuto dall'AVCP nella Deliberazione n.64 – Adunanza del 27 giugno 2012:

1. *“l'affidamento del servizio di ripristino post-incidente ... può correttamente inquadrarsi nell'ambito delle concessioni di servizi, con conseguente assoggettamento alla disciplina dettata dall'art. 30 del codice dei contratti pubblici”;*
2. *“la richiesta avanzata, in alcuni bandi ed avvisi, da parte di talune stazioni appaltanti, e finalizzata ad ottenere dal concessionario il versamento di una percentuale sui risarcimenti ad esso erogati dalle compagnie di assicurazione non può ritenersi consentita trattandosi di concessione, senza costi per gli Enti locali”;* e ciò, anche “ ... alla luce del preliminare inquadramento giuridico del servizio in questione in termini di concessione e non di appalto. Trattandosi di concessione, infatti, non sussiste un corrispettivo da corrispondere al concessionario e la possibilità che il soggetto concedente stabilisca in sede di gara anche un prezzo è limitata dall'art. 30 comma 2 del codice alle sole ipotesi in cui venga imposto al concessionario di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare”;

VISTO il Capitolato speciale d'oneri - allegato alla presente Determinazione - dal quale si rileva, tra l'altro, che nessun onere economico è posto a carico del Comune di Civitavecchia in dipendenza del servizio oggetto della presente Determinazione dal momento che i costi del servizio medesimo, reso dal Concessionario, saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli coinvolti in sinistri stradali lungo le strade urbane ed

extraurbane di Civitavecchia. Nessuna pretesa, conseguentemente, potrà essere avanzata dal Concessionario nei riguardi del Comune di Civitavecchia nell'eventualità di un mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati;

ATTESO che la Sezione viabilità del Comando in intestazione ha provveduto a determinare il costo presunto del servizio deve quantificarsi in € 619.200,00; detto valore deve considerarsi puramente indicativo, essendo stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) dalla media triennale dei sinistri rilevati sulle strade di competenza comunale, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile;

RICHIAMATA la Legge n.94/2012, di conversione del D.L. n. 52/2012, che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 200.000,00;

ACCERTATO che la Consip ha deciso di eliminare dal catalogo del M.E.P.A. il metaprodotto "*Servizio di supporto post-sinistro*" nel mese di febbraio 2013 e che, di conseguenza, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non sono presenti imprese che operino nel settore del ripristino della sicurezza stradale *post* incidente;

DATO ATTO, altresì, che:

- per l'affidamento del servizio di cui trattasi ricorrono i presupposti per procedere mediante procedura aperta con pubblicazione di bando, ex art.60 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016;
- ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- lo stesso criterio, ai sensi dell'art.173 dello stesso decreto, riferendosi la presente procedura ad una concessione di servizio che non comporta né oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede quindi una base d'asta soggetta a ribasso, verrà declinato avendo riguardo alle caratteristiche tecniche dell'offerta (per un massimo di 100 punti);

VISTI:

- l'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 50/2016: "*Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica*";
- che questa Amministrazione ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Città metropolitana di Roma Capitale mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione sottoscritta in data 13.03.2014;
- che verrà quindi demandato alla SUA, secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta, lo svolgimento della procedura di gara in oggetto;

DATO ATTO

- che, al fine di garantire i principi di concorrenza, pubblicità e non discriminazione previsti dalla normativa vigente sui contratti pubblici, si procederà ad esperimento di gara per l'affidamento della concessione, (artt. 164 e ss del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli articoli 59, comma 1, e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che il servizio avrà durata di anni 3, con facoltà di ripetizione dei servizi analoghi;
- che il valore dell'appalto è determinato complessivamente in euro 619.200,00 Iva esclusa;
- che il contributo a favore della SUA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della Convenzione, è pari allo 0,5%, dell'importo dell'appalto, per un totale di €3.096,00;
- che nel "quadro economico" dell'intervento viene stanziato per le spese di pubblicazione anticipate dalla SUA un ammontare pari ad € 2.500,00 (pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale ed un quotidiano a diffusione locale, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (V serie speciale – contratti pubblici) + contributo ANAC pari ad €375,00);

RITENUTO che la durata del servizio sarà di anni 3 (due) decorrenti dalla data di stipula della Convenzione con la Società aggiudicataria prevista dall'art.5 del Capitolato Speciale d'Oneri - allegato alla presente Determinazione, con la facoltà di ripetizione di servizi analoghi per ulteriori tre anni;

CONSIDERATO che i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara non costituiscono ostacolo alla partecipazione alla gara da parte delle micro, piccole e medie imprese e non è pertanto necessaria, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n° 50/2016, una divisione dell'appalto in lotti funzionali, evidenziato anche il fatto che il periodo per la dimostrazione dei servizi analoghi è stato esteso da tre a cinque anni, come permesso dall'Allegato XVII, parte II – lett. a)-ii del D.Lgs. n° 50/2016:

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto;

PRESO ATTO CHE:

- l'affidamento di una concessione di servizi non richiede, al pari degli affidamenti di appalti, la preventiva deliberazione di consiglio comunale. Infatti, il Consiglio di Stato - intervenendo in materia di servizi pubblici - ha riconosciuto la competenza del Consiglio comunale esclusivamente in ordine all'organizzazione dei servizi stessi ed agli atti espressione della funzione di governo, con esclusione di quelli gestionali (*cf. Cons. Stato, sez. V, 10 maggio 2005, n. 2324*);
- che la segreteria generale, con propria nota scritta ed a seguito di una proposta di delibera di giunta comunale del Comando di polizia locale, non ha ritenuto necessaria l'approvazione di un atto di indirizzo da parte della Giunta comunale per dare impulso al procedimento di gara;

VISTO che la motivazione per procedere all'affidamento mediante procedura aperta è, quindi, la seguente:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo di aggiudicazione è stato determinato mediante una stima storica dei sinistri stradali e mediante una ricerca informale di mercato;
- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto garantisce l'adempimento di un dovere (rifornire il personale della polizia municipale delle divise per poter esercitare il proprio lavoro), eliminandone le relative criticità e permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale;
- il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per mettere in esercizio il servizio, ovvero nell'anno 2017 di apprestamento delle somme sul PEG;
- il principio della correttezza viene rispettato garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati di negoziare con il Comune, a parità di condizioni;
- il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal D.Lgs. n° 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese (i requisiti di partecipazione risultano “la base minima” richiedibile);
- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 12 del D.Lgs. n° 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D. Lgs. n° 50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

- il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente dell'avviso di appalto aggiudicato;

RITENUTO CHE:

- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;
- le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs n° 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possano partecipare;
- l'economicità viene assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della procedura aperta;
- i principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si conciliano con le finalità sottese agli strumenti della procedura aperta;
- il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto

RITENUTO:

- di nominare RUP il dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale del Comune di Civitavecchia, Avv. Pietro Cucumile;
- di stabilire che la Commissione di gara sarà nominata con successivo provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG sarà acquisito dalla S.U.A. della Città metropolitana di Roma Capitale;

ACCERTATO che il provvedimento viene emesso in assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, sia per quanto attiene al Dirigente che sottoscrive l'atto medesimo, ai sensi dell'art.6 *bis* della L. n.241/1990, del co.2, art.6 del D.P.R. n.62/2013 – "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*";

DATO ATTO che, ai sensi del comma.4, art.3, Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio/Roma entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

VERIFICATO:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- il rispetto della tempistica della legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di amministrativa e finanziaria;
- l'articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio comunale nr. 31 del 20.04.2017, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2017/2019;
- la Deliberazione di Consiglio comunale nr. 32 del 20.04.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
- l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*";
- l'art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici*" e il D.Lgs. n. 163/2006" in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il D.Lgs del 18 aprile 2016 n° 50 "*Nuovo codice degli appalti*";
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto che con Decreto del Sindaco n. 48632 del 13 giugno 2016, è stata affidata la direzione del Servizio di Polizia Locale al dott. Pietro CUCUMILE;

DETERMINA

1. di approvare il Capitolato di gara allegato ed all'uopo predisposto riguardanti l'affidamento in concessione del "*Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali*";
2. di procedere all'affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali, sotto soglia comunitaria, per anni tre (con facoltà di ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori tre anni), per un valore complessivo della concessione pari a € 619.000,00 IVA esclusa;
3. di demandare alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Città metropolitana di Roma Capitale la predisposizione degli ulteriori atti e della ulteriore modulistica necessaria, compreso lo schema di contratto, l'acquisizione del CIG, la pubblicazione e l'espletamento della gara nonché ogni altro adempimento previsto dalla Convenzione in essere;
4. di dare atto che la valutazione delle offerta sarà demandata ad una commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che la concessione di detto Servizio non comporterà alcun onere economico a carico del Comune e che i costi di quanto reso dal Concessionario saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati;
6. di affidare l'incarico di cui sopra mediante procedura aperta con pubblicazione di bando, ex art.60 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016;
7. che il valore dell'appalto è determinato, complessivamente, in euro 619.200,00 Iva esclusa;
8. a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, precisando che:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è di dare far provvedere alla pulizia delle strade comunali oggetto di sinistri stradali, eliminando i pericoli successivi agli incidenti stradali;
 - b) oggetto del contratto è la fornitura del servizio, in concessione, di pulizia delle strade comunali da residui di incidenti stradali;
 - c) clausole essenziali: tutte quelle indicate nella documentazione di gara allegata; inoltre, l'esecuzione della fornitura è un'obbligazione di risultati che vincola l'operatore economico alla corretta esecuzione della prestazione;
 - d) forma del contratto: il contratto sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo;
 - e) modalità e criterio di scelta del contraente: procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
9. che il contributo a favore della SUA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della Convenzione, è pari allo 0,5%, dell'importo dell'appalto, per un totale di €3.096,00;

10. di quantificare le spese di pubblicazione, anticipate dalla SUA, per un ammontare pari ad € 2.500,00 forfettarie (pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale ed un quotidiano a diffusione locale, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (V serie speciale – contratti pubblici), oltre al contributo ANAC pari ad € 375,00);
11. di impegnare, per quanto sopra definito nei precedenti due punti, la somma di:
 - a) € 3.096,00 imputando la spesa sul capitolo 142 "Spese per gare di appalto e contratti" del corrente bilancio di esercizio;
 - b) di € 2.500,00 imputando la spesa sul cap. 142 "Spese per gare di appalto e contratti" del corrente bilancio di esercizio;
 - c) di € 375,00 imputando la spesa sul cap. 142 "Spese per gare di appalto e contratti" del corrente bilancio di esercizio.
12. di dare atto che, ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riferendosi, tale procedura, ad una concessione di servizio;
13. di dare atto che possono partecipare alla gara tutti coloro che ne abbiano interesse e che siano in possesso dei requisiti previsti nel Bando e capitolato di gara;
14. di nominare R.U.P. il dirigente comandante della polizia locale di Civitavecchia, avv. Pietro CUCUMILE;
15. di stabilire che la Commissione di gara sarà nominata con un successivo provvedimento;
16. di dare atto, infine, che in sede di aggiudicazione definitiva, si darà corso con il soggetto aggiudicatario all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n° 136 del 13.05.2010 e ss.mm.ii. con particolare riguardo a quanto disposto all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge medesima;
17. di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi ai sensi del D.Lgs n.33/2013 mediante pubblicazione dell'esito della presente determinazione su sito web istituzionale.
18. di trasmettere la presente ai servizi finanziari, per i provvedimenti di competenza;
19. di trasmettere la presente all'ufficio "Redazione sito" per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e all'Albo pretorio "on line".

ATTESTA

di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della Legge n° 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n° 62/2013 e art. 7 del codice di comportamento aziendale.

Il Dirigente
Pietro Cucumile / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)